



Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Modifica del 17 ottobre 2016

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 1992¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFF
sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

II

L'appendice è sostituita dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

17 ottobre 2016

Dipartimento federale delle finanze:
Ueli Maurer

¹ RS 642.124

Appendice
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2017, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse remunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella².

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
2017	3,0	0
2016 ³	3,0	0,25
2015 ⁴	3,0	0,25
2014 ⁵	3,0	0,25
2013 ⁶	3,0	0,25
2012 ⁷	3,0	1,0
2011 ⁸	3,5	1,0
2010 ⁹	3,5	1,0
2009 ¹⁰	4,0	1,5
2008 ¹¹	4,0	1,5
2007 ¹²	3,5	1,0

² La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.

³ Modifica del 21 ago. 2015, RU **2015** 2949

⁴ Modifica del 19 ago. 2014, RU **2014** 2751

⁵ Modifica del 27 set. 2013, RU **2013** 3507

⁶ Modifica del 21 set. 2012, RU **2012** 5425

⁷ Modifica del 29 set. 2011, RU **2011** 4545

⁸ Modifica del 23 nov. 2010, RU **2010** 5189

⁹ Modifica del 22 set. 2009, RU **2009** 5397

¹⁰ Modifica del 18 nov. 2008, RU **2008** 5735

¹¹ Modifica del 17 set. 2007, RU **2007** 4701

¹² Modifica del 9 nov. 2006, RU **2006** 4661